COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 57 DEL 27/12/2023

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pieve a Nievole in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - Approvazione.

L'anno 2023 il giorno 27 nel mese di Dicembre alle ore 17:41, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
1	DIOLAIUTI GILDA	P	
2	PARRILLO SALVATORE	P	
3	MARAIA ERMINIO	P	
4	TUCI GIADA	A	
5	BETTARINI LIDA	P	
6	IACOPINI SIMONE	P	X
7	MAZZEI CLAUDIO	P	

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
8	CARDELLI CHIARA	P	
9	TAGLIASACCHI DANIELA	P	
10	CIALDI LEONARDO	A	
11	CIAPPEI MARIA ANGELA	A	
12	POMPONIO ANDREA	A	
13	SUZZI MARIO	P	X

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 4

Assiste il Segretario Comunale Dr. Marco Fattorini , il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti locali di eseguire entro il mese di settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29.09.2017, esecutiva, avente ad oggetto "Revisione straordinaria della partecipazione ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipate possedute";

Visto in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

- "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche,
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un *servizio* d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azioni amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risulto negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 c.7, d.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento di bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipate detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Considerato che questo Ente con deliberazione CC n. 55 del 30.12.2022, esecutiva, ha provveduto ad effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021, deliberando il mantenimento delle partecipazioni nelle società:

- Società pistoiese di edilizia sociale S.C.R.L.
- Toscana Energia S.p.a.

In quanto riconducibili allo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

Visto la deliberazione Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2021, con la quale veniva approvato piano di risanamento ex art. 14, comma 2 d.lgs. 175/2016 (tusp) per la copertura di perdite e ricapitalizzazione della società pistoiese edilizia sociale scrl;

Considerato il permanere della situazione già deliberata anche a seguito del recepimento del D.Lgs. n. 100 del 21 giugno 2017;

Dato atto che l'ente non ha servizi affidati a *società in house* riconducibili a quanto disposto dall'art. 30 del T.u.s.p.;

Visto l'esito della revisione ordinaria effettuata come risulta nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 2, co. 1, lettera g) e considerato che non ci sono partecipate indirette da considerare, ma solo dirette.

Considerato che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la revisione periodica deve essere effettuata annualmente:

Visto la deliberazione della Corte dei Conti delle Autonomie n. 19/ Sez. Aut./2017/inpr.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. 267/00;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. del Responsabile del Settore Economico, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

Con voti:

- favorevoli n. 8:
- contrari n. 0;
- astenuti n. 1 (Suzzi);

su n. 9 Consiglieri presenti,

Con la stessa votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile;

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pieve a Nievole al 31.12.2022 accertandole come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto del permanere della situazione societaria già deliberata con atto consiliare n. 55 del 30.12.2022, esecutivo, mantenendo le partecipazioni nella società Toscana Energia S.p.a, in quanto riconducibile allo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

- 3) di confermare il mantenimento della partecipazione nella Società pistoiese di edilizia sociale S.C.R.L. sottoponendo la stessa, sia al costante monitoraggio del piano di risanamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/202, sia ad azioni di controllo, ai sensi dell'art. 147 del Tuel, giusta deliberazione Giunta comunale n. 107 del 29/9/2022;
- 4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) che l'esito della revisione ordinaria di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi e con le modalità di cui all' articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Con la stessa votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile;

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO – REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 – APPROVAZIONE.

DIOLAIUTI GILDA

Punto 10 all'ordine del giorno, Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pieve a Nievole, in ottemperanza all'Articolo 20 del Decreto legislativo 175/2016, approvazione. Prego, Assessore Mazzei.

MAZZEI CLAUDIO

Sì. Allora anche questo è un adempimento previsto dalle norme che regolamentano, diciamo così, la contabilità degli enti e praticamente tutti gli anni è necessario verificare che le partecipazioni nelle società che diciamo così ha effettuato l'Ente sono rimaste da mantenere, oppure ci siano delle eventuali valutazioni ulteriori da fare. La valutazione che è stata fatta dall'Ente è quella di mantenere le attuali partecipazioni che fondamentalmente sono due e che sono praticamente la partecipazione in Toscana Energia S.P.A., che è riconducibile allo svolgimento dell'attività indicata dall'Articolo 4 comma 2 del TUSP, e quella nella Società Pistoiese Edilizia Sociale, ovvero sia la SPES, sottoponendo che la stessa sia a costante monitoraggio del Piano di risanamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 59 del 20 dicembre 2022, sia a azione di controllo dell'Articolo 147 del TUEL. Ricordo che la SPES appunto l'anno scorso ha fatto un Piano di risanamento per rimettersi diciamo così in una posizione più attiva rispetto a quella che aveva e quindi occorre mantenere, come avevamo già detto sin dall'inizio, una attenzione particolare, ma comunque allo stato attuale, anche perché è l'unica società che gestisce tutto il patrimonio della difesa(?) pubblica residenziale, è comunque da mantenere.

DIOLAIUTI GILDA

Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Bene. Si passa allora al voto del punto 10 all'ordine del giorno, revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pieve a Nievole in ottemperanza all'Articolo 20 del Decreto legislativo numero 175/2016, approvazione. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Astenuto Suzzi. Il voto vale anche per l'immediata eseguibilità.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

<u>Provincia di Pistoia</u> Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pieve a Nievole in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - Approvazione.

Il sottoscritto **BONACCHI MONICA**, visto l'art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 75 del 19/12/2023.

Pieve a Nievole, 19/12/2023

Firmato digitalmente Il Responsabile di Settore BONACCHI MONICA



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pieve a Nievole in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - Approvazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 75 del 19/12/2023.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Firmato digitalmente Il ragioniere capo Monica Bonacchi Gilda Diolaiuti

IL SEGRETARIO COMUNALE.

Dr. Marco Fattorini

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, dal 15/01/2024 al 30/01/2024.

Data, 15/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Marco Fattorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

	La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 25/01/2024 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000
X	La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 15/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Marco Fattorini